Articolo 20

Aziende esposte a pericoli d'incendio particolari

b. Costruzione

[1] Di norma, gli edifici o i locali devono essere costruiti con materiali resistenti al fuoco. Se la sicurezza dei lavoratori e del vicinato è garantita, gli edifici isolati a un solo piano possono essere edificati in costruzioni leggere con materiali incombustibili.

[2] Per garantire la protezione dei lavoratori, l'autorità può prescrivere, in funzione della natura e della quantità delle sostanze aggravanti l'incendio e dei procedimenti di lavoro impiegati:

a. la suddivisione di edifici o locali in sezioni tagliafuoco oppure la costruzione di edifici isolati o a un piano solo;
b. l'osservanza di sufficienti distanze di sicurezza;
c. lo svolgimento dei processi di produzione, lavorazione, manipolazione e deposito di sostanze aggravanti l'incendio in determinati piani o locali di un edificio o in altri luoghi;
d. una determinata lunghezza massima delle vie d'evacuazione dai singoli posti di lavoro alle uscite, tenendo conto del grado di pericolosità.

[3] A titolo eccezionale e sempreché sia garantita la sicurezza, possono essere autorizzati la produzione, la lavorazione, la manipolazione nonché il deposito in locali interrati di sostanze aggravanti l'incendio.

Capoverso 1:

Alle aziende e parti di aziende con particolare pericolo di incendio si applicano prescrizioni più dettagliate per quanto concerne la costruzione e le vie di circolazione. Siccome le condizioni possono divergere largamente da un caso all'altro, l'articolo si limita a fissare solo alcune disposizioni di carattere generale e affida alle autorità competenti l'incarico di prescrivere i provvedimenti di sicurezza necessari alla protezione dei lavoratori in funzione dei prodotti, dei loro quantitativi e dei processi di fabbricazione (v. cpv. 2 del presente articolo).

Capoverso 2:

I provvedimenti che l'autorità deve emanare in virtù del capoverso 2, concernono

a. la ripartizione degli edifici o dei locali in compartimenti tagliafuoco sia in senso verticale che orizzontale, oppure la costruzione di edifici isolati,
b. le distanze di sicurezza tra gli edifici e, se del caso, anche tra le diverse parti di un edificio,
c. la limitazione della fabbricazione, lavorazione, manipolazione e conservazione delle sostanze particolarmente aggravanti l'incendio a parti ben definite di un edificio (piani o locali), oppure le prescrizioni circa le modalità di trattamento e di conservazione di tali sostanze;
d. la lunghezza delle vie d'evacuazione tra i singoli posti di lavoro e le uscite; in tal caso, le vie d'evacuazione non devono essere misurate in linea d'aria, come prescritto all'articolo 8 capoverso 2 OLL 4, ma seguendo il percorso effettivo da effettuare senza impedimenti fino alla prossima uscita.

Capoverso 3:

Le sostanze particolarmente aggravanti l'incendio possono essere fabbricate, lavorate, manipolate o immagazzinate in locali sotterranei, solo una volta adottate le misure di sicurezza necessarie.
Per i fluidi particolarmente aggravanti l'incendio, questo significa che il loro punto di infiammabilità deve essere con certezza superiore alla temperatura del locale. In caso contrario, la sicurezza sarà garantita adottando misure di protezione contro le esplosioni e misure in materia di ventilazione.
Anche i locali sotterranei devono poter essere evacuati in qualsiasi momento rapidamente e in condizioni di sicurezza.